

La Corte di appello di Perugia nega l'obbligo di assunzione dopo tre anni di lavoro

Reiterare i contratti ai precari? Legittimo, ma solo nella scuola

DI ANTIMO DI GERONIMO

La reiterazione dei contratti a termine nella scuola è legittima. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Perugia con una sentenza depositata il 3 novembre scorso (n. 448). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sulla

complessa disciplina che regola le supplenze nella scuola. Alla quale, secondo i giudici di II grado, non si applica la disciplina generale sui contratti a termine dettata dal decreto legislativo 368/2001. Perché le assunzioni a tempo determinate nella scuola sono regolate dalla legge 124/99 e dai relativi re-

golamenti di attuazione che, in quanto norme speciali, derogano la disciplina generale. Dunque, nella scuola non valgono le disposizioni contenute nel decreto 368, che riguarda i contratti a termine in generale, e neppure quelle previste dal decreto 165/2001 che riguarda tutto il pubblico impiego. Tale tesi, secondo la Corte d'appello, trova conforto anche nel decreto legislativo 165/2001. Che all'articolo 70 dispone espressamente che: «Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni». La Corte d'appello, inoltre, ha fatto presente che il divieto di trasformare le supplenze in contratti a tempo indeterminato dopo tre anni di lavoro, più che da norme di legge, deriva direttamente dall'articolo 97 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, prevede espressamente che agli impie-

ghi pubblici si accede per concorso. E quindi, non solo è legittimo che nella scuola si continui ad assumere supplenti al bisogno, anche ripetutamente, ma, quand'anche si ammettesse l'applicabilità delle norme che prevedono la conversione, tale disposizione sarebbe incostituzionale. Tanto più che

l'utilizzo dei contratti a termine è giustificato dalla variabilità dell'organico e dall'esigenza di prevenire la formazione di esuberi di personale con conseguenti costi inutili per l'erario. Ciò vale sia per le supplenze annuali (fino al 31 agosto) che per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e per le supplenze brevi. In più, sempre secondo il collegio, più che di reiterazione di contratti, nella scuola è legittimo parlare di un sistema di reclutamento basato sull'accumulo del punteggio. Che avviene, appunto,

con il susseguirsi delle supplenze. Da tale punteggio, infatti, deriva l'avanzamento in graduatoria, fino alla maturazione della posizione utile ai fini dell'immissione in ruolo. In buona sostanza, dunque, la trasformazione dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato non costituirebbe una sanzione dovuta alla reiterazione quanto, invece, la conseguenza della maturazione di una posizione di merito frutto dell'accumulo di punteggio dovuto alla reiterazione medesima. A questo proposito, citando la giurisprudenza della Corte d'appello di Firenze, i magistrati perugini hanno affermato che «Le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di preruolo)», si legge nella sentenza, «non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di «reclutamento», destinato a concludersi fisiologicamente con l'assunzione «in ruolo» e la ricostruzione della carriera». A conforto della specialità della disciplina delle assunzioni nella scuola, la Corte d'appello ha ricordato, inoltre, che il legislatore è intervenuto con un apposito provvedimento, proprio per escludere l'applicabilità del decreto 368/01 alla scuola (art. 9, comma 18 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70). E che tale intenzione rileva anche dai lavori preparatori, nei quali si giustifica l'esclusione del personale della scuola dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE recepita dal decreto n. 368/2011.

— ©Riproduzione riservata —

